

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4****N. 552/AV4 DEL 20/10/2014****Oggetto: rimborso spese sostenute da assistiti durante un soggiorno temporaneo all'estero – assistenza indiretta****IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di accogliere le domande di rimborso delle spese sostenute per cure medicalmente necessarie usufruite durante un temporaneo soggiorno all'estero, in Paesi dello Spazio Economico Europeo e in Paesi Convenzionati, presentate dagli assistiti (le generalità complete sono contenute agli atti del procedimento)

- P.S.. in temporaneo soggiorno in Belgio;	€ 78,34
- V.V. in temporaneo soggiorno in Svizzera;	€ 270,50
- D.R.. in temporaneo soggiorno in Svizzera;	€ 47,30
- S.G. in temporaneo soggiorno in Francia;	€ 148,88
- B.L. in temporaneo soggiorno in Svizzera;	€ 147,05
- M.M. in temporaneo soggiorno in Belgio;	€ 164,63
- D.P.L.A. in temporaneo soggiorno in Belgio;	€ 91,60
- D.A.M. in temporaneo soggiorno in Francia;	€ 62,86
- S.E. in temporaneo soggiorno in Romania;	€ 54,68
- N.M. in temporaneo soggiorno in Germania;	€ 78,14
- V.C. in temporaneo soggiorno in Grecia.	€ 272,00

2. di erogare in favore degli stessi le somme corrispondenti alle tariffe di rimborso applicabili dalla

Istituzione del luogo di dimora secondo il prospetto allegato al presente atto del quale ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento – quantificata in € 1.415,98 - è registrata nel conto 0508010303 “ Altri rimborsi e contributi agli assistiti” della contabilità generale esercizio 2014;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 comma 6 LR 26/96 e s.m.;

**Il Direttore di Area Vasta**  
**Dr. Alberto Carelli**

La presente determina consta di n. 5 \_\_\_\_\_ pagine di cui n. 1 \_\_\_\_\_ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA TERRITORIALE – UOS CONVENZIONI)

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

ART. 34 REG. CEE 574/72  
REG. CE 631/2004  
REG. CE 883/2004  
CIRCOLARE MINISTERO SALUTE 7560 DEL 30/08/05

L’art. 34 del reg. 547/72 prevede, nei casi in cui le disposizioni contemplate dai regolamenti comunitari non abbiano potuto essere espletate, la possibilità per l’assistito che sostiene spese per cure sanitarie urgenti durante un temporaneo soggiorno all’estero, di richiedere alle Istituzioni competenti il rimborso delle stesse, sulla base delle tariffe applicate dall’istituzione del luogo di soggiorno che vengono richieste attraverso l’emissione del modello E126.

L’assistito iscritto al servizio sanitario nazionale può richiedere alla propria ASL, presentando le relative fatture quietanzate, il rimborso delle prestazioni che ha pagato o perché non in possesso di attestato di diritto

(e l'Istituzione estera non l'ha richiesto d'ufficio) o perché le prestazioni sono state erogate da una struttura privata. E' bene ricordare che in alcuni Stati come la Francia o la Svizzera il pagamento della prestazione può essere richiesto anche in presenza di valido attestato.

Inoltre è bene rammentare che il Reg. (CE) 631/2004, tra l'altro, ha introdotto il nuovo criterio di assistenza con il c.d. "allineamento dei diritti", per cui a tutte le persone assicurate in caso di temporaneo soggiorno in un altro Stato membro, viene erogato un livello uniforme di assistenza, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Pertanto, con la modifica dell'art. 22.1, a) del Reg. 1408/71 (temporaneo soggiorno) e degli altri articoli ad esso correlati, viene meno l'accesso ai diversi livelli di prestazioni in base alla categoria a cui appartengono le persone e, soprattutto la distinzione tra "cure immediatamente necessarie" e cure "necessarie".

Venendo meno la suddetta distinzione, non si parla più di cure urgenti e quindi l'art.34 si applica nei casi di richiesta di rimborsi per prestazioni "medicalmente necessarie" erogate in uno Stato della UE.

Ai fini del rimborso la necessità della prestazione, deve essere valutata dai sanitari del luogo ove quest'ultima è stata erogata.

Poiché il rimborso deve avvenire sulla base delle tariffe applicate dallo Stato estero, è necessario che la ASL invii all'istituzione competente, oppure agli organismi di collegamento un modello E126, allegando copia delle fatture relative alle prestazioni di cui si chiede la tariffazione.

Nel momento in cui la ASL riceverà il modello E126 con la tariffazione indicata dall'istituzione estera, dovrà provvedere al rimborso.

Un caso particolare riguarda la Spagna. Poiché tale paese non dispone di tariffe di rimborso, non deve essere inoltrata la domanda di tariffazione delle prestazioni. Nella fattispecie è necessario che la ASL faccia ricorso all'applicazione del paragrafo 5 dell'art.34, procedendo al rimborso delle prestazioni determinato in base alle tariffe italiane (quelle fissate dalla Regione o dagli accordi collettivi nazionali), al netto dei ticket, ove previsti dalla normativa vigente, e tenendo conto, altresì, dei criteri previsti nel paragrafo n°4 del citato art. 34 e dei limiti fissati nella Decisione n°176 del 24 giugno 1999 della Commissione Amministrativa ("tetto" massimo di 1000 Euro).

Dalla documentazione (sanitaria e di spesa) prodotta risulta che i seguenti assistiti (le cui generalità complete sono contenute negli atti del procedimento) hanno presentato domanda di rimborso di spese sostenute per cure medicalmente necessarie usufruite durante un temporaneo soggiorno nei Paesi dello Spazio Economico Europeo e in Paesi Convenzionati, ed in particolare:

- P.S.. in temporaneo soggiorno in Belgio;
- V.V. in temporaneo soggiorno in Svizzera;

- D.R.. in temporaneo soggiorno in Svizzera;
- S.G. in temporaneo soggiorno in Francia;
- B.L. in temporaneo soggiorno in Svizzera;
- M.M. . in temporaneo soggiorno in Belgio;
- D.P.L.A. in temporaneo soggiorno in Belgio;
- D.A.M. in temporaneo soggiorno in Francia;
- S.E. in temporaneo soggiorno in Romania;
- N.M. in temporaneo soggiorno in Germania;
- V.C. in temporaneo soggiorno in Grecia.

In seguito alle suddette domande di rimborso, è stata espletata la procedura di tariffazione sopra descritta tramite invio di Modello E126; al termine della stessa sono state esaminate le comunicazioni pervenute dai Paesi che hanno erogato le prestazioni con l'indicazione delle tariffe applicate ai fini del rimborso richiesto. Ciò premesso, si ritiene necessario, legittimo ed opportuno, liquidare le somme di cui sopra.

Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore di Area Vasta, per l'adozione, il seguente schema di determina:

1. di accogliere le domande di rimborso delle spese sostenute per cure medicalmente necessarie usufruite durante un temporaneo soggiorno all'estero, in Paesi dello Spazio Economico Europeo e in Paesi Convenzionati, presentate dagli assistiti (le generalità complete sono contenute agli atti del procedimento )

a.	P.S.. in temporaneo soggiorno in Belgio;	€ 78,34
b.	V.V. in temporaneo soggiorno in Svizzera;	€ 270,50
c.	D.R.. in temporaneo soggiorno in Svizzera;	€ 47,30
d.	S.G. in temporaneo soggiorno in Francia;	€ 148,88
e.	B.L. in temporaneo soggiorno in Svizzera;	€ 147,05
f.	M.M. . in temporaneo soggiorno in Belgio;	€ 164,63
g.	D.P.L.A. in temporaneo soggiorno in Belgio;	€ 91,60
h.	D.A.M. in temporaneo soggiorno in Francia;	€ 62,86
i.	S.E. in temporaneo soggiorno in Romania;	€ 54,68
j.	N.M. in temporaneo soggiorno in Germania;	€ 78,14
k.	V.C. in temporaneo soggiorno in Grecia.	€ 272,00

2. di erogare in favore degli stessi le somme corrispondenti alle tariffe di rimborso applicabili dalla Istituzione del luogo di dimora secondo il prospetto allegato al presente atto del quale ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento – quantificata in € 1.415,98 - è registrata nel conto 0508010303 “ Altri rimborsi e contributi agli assistiti” della contabilità generale esercizio 2014;

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28 comma 6 L.R. 26/96 e s.m.

Il Resp.le del Procedimento

Dr Francesco Paletti

Il Direttore D.A.T.

Dr Valter Pazzi

Direttore Distretto Unico

Dr Licio Livini

Il Dirigente U.O.C. Bilancio

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attesta che i costi di cui al presente atto rientrano nella disponibilità economica del budget 2014.

Il Dirigente U.O.C. Bilancio

*Dott. Luigi Stortini*

**- ALLEGATI -**

**Numero 11 schede riepilogative rimborsi agli atti dell'UOC**